



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2189

Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e
disposizioni per la riforma del settore ippico

Indice

1. DDL S. 2189 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2189	4
1.3. Trattazione in Commissione	13
1.3.1. Sedute	14
1.3.2. Resoconti sommari	15
1.3.2.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)	16
1.3.2.1.1. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021	17
1.3.2.1.2. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 223 (ant.) del 05/04/2022	25
1.3.2.1.3. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 359 (pom.) del 05/04/2022	31
1.3.2.1.4. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 363 (ant.) del 20/04/2022	32
1.3.2.1.5. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 367 (pom.) del 03/05/2022	33
1.3.2.1.6. 9 ^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 370 (ant.) del 04/05/2022	34

1. DDL S. 2189 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2189
XVIII Legislatura

Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico

Titolo breve: *Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore*

Iter

3 agosto 2021: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.2189

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Patrizio Giacomo La Pietra](#) ([Fdi](#))

Cofirmatari

[Luca De Carlo](#) ([Fdi](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **26 aprile 2021**; annunciato nella seduta n. 320 del 27 aprile 2021.

Classificazione TESEO

ISTITUZIONE DI ENTI , SPORT EQUESTRI

Articoli

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO (Artt.1-3), DECRETI MINISTERIALI (Artt.1, 2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4), STATUTI (Art.2), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Art.2), CONCORSI, OPERAZIONI A PREMIO SCOMMESSE E LOTTERIE (Art.2), VIGILANZA (Art.3), COMPETENZA (Artt.3, 6), ROMA (Art.4), ORGANI DIRETTIVI DI ENTI E AMMINISTRAZIONI (Artt.4, 5), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.4), CONSULENTI E ATTIVITA' CONSULTIVA (Art.4), DOPING (Art.4), FONDI DI BILANCIO (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Cristiano Zuliani](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 3 agosto 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [9^a Commissione permanente \(Agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede **redigente** il 20 luglio 2021. Annuncio nella seduta n. 348 del 20 luglio 2021.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 6^a (Finanze), 11^a (Lavoro), 12^a (Sanita'), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2189

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2189

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **LA PIETRA** e **DE CARLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 APRILE 2021

Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico

Onorevoli Senatori. - Secondo i dati di una recente ricerca (« Il cavallo: una realtà poliedrica ») realizzata dall'ufficio studi di Confagricoltura Veneto e dall'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre, presentati non molto tempo fa nell'ambito di « Fieracavalli 2019 », guardando allo scorso decennio (i dati sono antecedenti alla crisi pandemica da COVID-19), la presenza degli equidi ha registrato una crescita esponenziale in quasi tutte le regioni italiane. Un vero e proprio *boom* si è avuto nel Nord Est, con un aumento del 30 per cento, mentre nel Centro e nel Mezzogiorno l'incremento è stato un po' più del 20 per cento. Si tratta, secondo tali rilevazioni, di una crescita dovuta sia alle attività legate all'universo agricolo, che ha favorito il recupero e la salvaguardia del patrimonio zootecnico, sia alla grande « riscoperta » del ruolo e della rilevanza del cavallo in ambiti come quelli dell'agriturismo, dell'ippoterapia e del turismo equestre in generale.

In Italia, secondo i dati dell'Anagrafe degli equidi, ci sono oltre 450.000 equidi, di cui la maggior parte sono cavalli. Nel decennio considerato dalla menzionata ricerca, la crescita è stata pari al 25,6 per cento: nel 2007 erano infatti 350.282. In termini assoluti il primato in Italia va alla Lombardia, dove sono presenti 56.934 equidi. Seguono Lazio (55.257), Sicilia (39.961), Piemonte (37.056), Emilia-Romagna (35.374), Veneto (34.157), Toscana (27.507), Puglia (26.342), Abruzzo (22.633), Campania (16.596). In termini percentuali di crescita il primo posto è della Valle d'Aosta, con un più 211,7 per cento di equidi nell'ultimo decennio, seguita da Umbria (+120,6 per cento), Friuli Venezia Giulia (+88,8 per cento), Veneto (+51,4 per cento), Puglia (+51 per cento), Lazio (+39,4 per cento), Sicilia (+32,1 per cento), Lombardia (+31,6 per cento), Marche (+30,1 per cento), Piemonte (+38,5 per cento). In forte aumento, analogamente, il numero di allevamenti di cavalli e altri equidi, con 2.884 imprese registrate nel 2018 rispetto alle 2.560 del 2008 (+ 12 per cento). Il Nord Ovest domina con 1.130 imprese, seguito dal Nord Est con 630, dal Centro con 619 e dal Mezzogiorno con 505. La Lombardia guida la classifica con 771 allevamenti, seguono Piemonte (311), Lazio (275), Toscana (251), Emilia-Romagna (194), Veneto (191), Trentino-Alto Adige (180), Sardegna (139), Sicilia (100), Campania (82). Negli ultimi quattro anni del decennio considerato, inoltre, il cavallo ha « guadagnato terreno » anche negli agriturismi, dove le attività legate all'equitazione lo vedono sempre più protagonista con un incremento del 22,4 per cento. Un *boom* che riguarda soprattutto il Sud, con 563 agriturismi con attività di turismo equestre, e che vede in testa alla classifica la Sicilia (261 agriturismi), seguita da Lombardia (200), Umbria (138), Toscana (106), Piemonte (95). Quanto all'impatto occupazionale, il cavallo in Italia è fonte di occupazione per una schiera che oscilla tra le 40.000 e le 50.000 persone, suddivise in realtà poliedriche ma con una linea ascendente soprattutto nelle attività legate all'agricoltura. Di questi, tra 8.000 e 10.000 sono artieri, stallieri e addetti all'allevamento. Sono 35.000 le aziende agricole che allevano equidi, di cui 2.884 come attività prevalente. Numero consistente anche quello dei veterinari, che si occupano di zootecnia e cavalli di equitazione, che assommano a 1.200. Sono 125.000 i proprietari di cavalli, 480 i fantini e quasi

100.000 gli atleti tesserati alla Federazione italiana sport equestri (FISE), cui vanno aggiunti 28.800 atleti tesserati alla Federazione italiana turismo equestre (Fitetrec-Ante). In più ci sono allenatori, istruttori e giudici di gara, nonché i lavoratori dell'indotto (vestiario, accessori da cavallo, mezzi di trasporto).

È evidente come a tale crescita esponenziale abbia corrisposto un altrettanto significativo accrescimento del livello di consapevolezza della rilevanza per la composizione dell'economia nazionale, e del ruolo catalizzatore e trainante per la nostra economia, del settore e del comparto equestre che coinvolgono in modo trasversale il turismo, lo sport, l'equitazione e le terapie riabilitative, che concorrono significativamente all'accrescimento del prodotto interno lordo.

In questo contesto, gravemente interessato dagli effetti negativi della crisi pandemica, anche in ragione delle nuove risorse che deriveranno dalla programmazione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, appare quantomai opportuno concentrare la dovuta e necessaria attenzione sulle esigenze organizzative e funzionali del comparto, anche nell'ottica di una riorganizzazione efficace, efficiente e idonea a sostenere le prospettive di ripresa, crescita e innovazione.

Senza ombra di dubbio il punto di partenza di questa vasta e articolata filiera è rappresentato dall'allevamento: sono oltre 600.000 gli ettari di terreno impegnati in quest'ambito, destinati alla coltivazione di alimenti diretti al sostentamento degli animali (fieno, avena, erba medica, insilati, paglia, eccetera), che in gran parte sono poi avviati alla trasformazione industriale per la produzione di mangimi, integratori e complementari (alimentazione indiretta di trasformazione).

È condivisa in questa sede l'opinione secondo la quale l'ippica, specie alla luce dei dati e delle proiezioni economiche riportate sopra, non riveste una rilevanza strettamente ascritta al comparto agricolo o zootecnico, ma anche connessa alla « questione sociale », dato il coinvolgimento di una vastissima platea di soggetti e operatori (allevatori, proprietari, allenatori, *driver*/fantini, eccetera), con una forte rilevanza in termini economici e produttivi e con un significativo impatto sul *made in Italy*. Quanto al contesto organizzativo, sino al 1999 e per ben cinquantasette anni, l'intero settore, governato dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), si è sostenuto « autonomamente » grazie alla legge 24 marzo 1942, n. 315, recante « Provvedimenti per la ippicoltura », meglio nota come « legge Mangelli », che assegnava all'UNIRE la gestione diretta della raccolta economica del gioco delle scommesse sulle corse dei cavalli.

L'anno 1999 ha rappresentato per il mondo ippico l'inizio di un lungo e lento declino, ascritto anche alla scelta politica di accorpate sotto il diretto controllo dello Stato tutto il nuovo sistema di giochi che si stava sviluppando in Europa: diretta conseguenza fu la comparsa dei monopoli di Stato e, precisamente, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS), organo del Ministero dell'economia e delle finanze, oggi dell'Agenzia delle dogane che, in applicazione del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal 1° dicembre 2012 ha incorporato l'AAMS assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli. In poco tempo l'intera rete nazionale di raccolta delle agenzie ippiche fu in qualche misura destinata alla gestione di altri giochi e tipi di scommesse, facendo dimenticare, secondo un orientamento largamente diffuso tra gli storici operatori del settore, lo scopo e la *mission* per cui era stata allestita. L'introduzione di nuovi giochi nel sistema di raccolta proprio del mondo ippico, avendo questi coefficienti vantaggiosi sia per gli scommettitori che per le strutture di scommessa, ha determinato una caduta di appetibilità delle corse dei cavalli e ha provocato, di conseguenza, una marcata diminuzione nella raccolta sulle corse ippiche e, quindi, una riduzione della disponibilità economica per l'UNIRE e per l'intero settore agrizootecnico, dal sostegno al miglioramento degli allevamenti al miglioramento della genetica, eccetera. L'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha previsto la trasformazione dell'UNIRE in « Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ASSI » assegnandole una serie di compiti, tra i quali la promozione, l'incremento e il miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine, la gestione dei libri genealogici, la revisione dei meccanismi di programmazione delle corse, delle manifestazioni e dei piani e programmi allevatoriali, eccetera; successivamente, anche l'ASSI è stata soppressa per effetto dall'articolo 23-*quater* del citato decreto-legge 6 luglio 2012,

n. 95, che ha accorpato le funzioni e le competenze ad essa attribuite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, mentre le competenze economiche sono state ricondotte al Ministero dell'economia e delle finanze. Oggi il comparto costituito dalle migliaia di operatori della filiera ippica manifesta la necessità di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di gestire e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo. Con queste finalità, il presente disegno di legge propone l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale)

1. È istituita l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (AgenIppica), di seguito denominata « Agenzia ».

2. All'Agenzia sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) in qualità di rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici, le società di gestione degli ippodromi che soddisfino i requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e le figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella. Tutte le categorie ippiche iscritte concorrono alla nomina dei rispettivi componenti nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp) di cui all'articolo 4.

Art. 2.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia e riordino della disciplina delle scommesse ippiche)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto:

a) definisce lo statuto dell'Agenzia e il relativo regolamento di amministrazione e contabilità, con i relativi criteri di formazione;

b) assegna all'Agenzia le risorse già destinate all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per il settore ippico (ASSI) e al Ministero medesimo dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari o da altri atti amministrativi a favore del comparto ippico, volte a garantire continuità di funzionamento della filiera. La dotazione economica dell'Agenzia è altresì garantita dalle quote rivenienti dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche, nonché dalla cessione dei diritti televisivi degli eventi ippici;

c) prevede la possibilità per l'Agenzia di accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità esclusiva del segnale televisivo per la trasmissione delle corse la cui diffusione è da affidare, di concerto con il Ministro competente, in regime di concessione onerosa a soggetti terzi qualificati che pongano in risalto le manifestazioni del settore ippico nazionale. Tali flussi finanziari concorrono, nel loro insieme, ad alimentare ulteriormente la dotazione economica propria dell'Agenzia di cui alla lettera *b)*, al fine di garantirne il raggiungimento dei propri scopi operativi, relativamente alla promozione e all'attuazione dei piani di *marketing* mediatico.

2. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, provvede, con proprio decreto, al riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia. Con il medesimo decreto stabilisce:

a) la percentuale della raccolta totale, che deve essere compresa tra il 78 e l'80 per cento, da destinare al pagamento delle vincite (*payout*);

b) l'unificazione dei totalizzatori nel totalizzatore unico, al fine di gestire unitariamente le scommesse ippiche, prevedendone l'ottimizzazione gestionale sia in termini tecnici che economici o finanziari;

c) l'estensione dell'applicazione della « quota fissa » nelle scommesse ippiche e, per quanto concerne le scommesse « *Quartè* » e « *Quintè* », l'introduzione del sistema *jackpot* e, di conseguenza, di premi di consolazione anche mediante un'adeguata e nuova programmazione settimanale combinata con le scommesse « *Tris* »;

d) la riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche, che deve essere al massimo pari al prelievo meno elevato applicato su altri tipi di scommesse offerte anche *online* sul territorio nazionale, al fine di rendere più concorrenziali i giochi ippici e di assicurare risorse economiche all'intera filiera.

Art. 3.

(*Vigilanza e controllo*)

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali provvede:

a) alla vigilanza e al controllo dell'attività amministrativa, gestionale e contabile dell'Agenzia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) alla costituzione e alla vigilanza dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, definendo i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l'iscrizione all'Agenzia di cui all'articolo 1, comma 2;

c) all'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale, adeguatamente predisposti dagli organi competenti dell'Agenzia;

d) all'approvazione della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, in accordo con i calendari internazionali approvati con le diverse Autorità ippiche paritetiche continentali;

e) alla definizione della convenzione pluriennale con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi, definendone i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici;

f) all'approvazione, all'applicazione e alla corretta vigilanza dei regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche, nonché del regolamento per il controllo delle sostanze proibite (*antidoping*), in conformità agli accordi internazionali sottoscritti con le Autorità ippiche paritetiche continentali e nel rispetto degli accordi medesimi;

g) in accordo con l'Agenzia, alla definizione e alla redazione del codice etico dell'ippica nazionale (CEtIN) e delle regole per il funzionamento della giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;

h) alla vigilanza sulla corretta gestione, e nel rispetto delle vigenti norme che regolano l'anagrafe degli equidi nella banca dati nazionale (BDN), dei libri genealogici di razza, come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, nonché sull'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi di concerto con il Ministero della salute;

i) all'istituzione dell'albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, ispettori di corsa o di campo e ispettori *antidoping*;

l) a verificare che l'Agenzia collabori con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI) per l'individuazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *doping*, nel rispetto e per la salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale;

m) al trasferimento del laboratorio *antidoping* e di genetica (UNIRELab), attualmente costituito presso il Ministero medesimo, e delle relative funzioni presso l'Agenzia.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assicura e avoca a sé l'esercizio della giustizia sportiva di terzo grado.

Art. 4.

(*Organi e funzionamento*)

1. L'Agenzia ha sede legale a Roma, è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa,

amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile ed è sottoposta alla vigilanza e al controllo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per quanto concerne l'organizzazione, essa si conforma ai principi di separazione tra funzioni di indirizzo tecnico-amministrativo e funzioni di gestione delle risorse economiche e finanziarie, nel rispetto delle norme sulla trasparenza, correttezza e imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione e sotto il controllo della Corte dei conti. L'Agenzia, per la tutela dei propri interessi legali, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Sono organi dell'Agenzia:

- a) la consulta nazionale dell'ippica (« CNIp »);
- b) il comitato direttivo;
- c) il presidente;
- d) il collegio sindacale.

2. La CNIp è, per la pluralità di rappresentanza degli operatori del comparto ippico che la compongono, l'organo primario di governo dell'Agenzia. La CNIp definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi necessari per il raggiungimento di elevati *standard* qualitativi nell'ambito della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse necessarie all'autonomia e alla conseguente salvaguardia occupazionale dell'intera filiera. Quale sintesi istituzionale dei diversi interessi in essa rappresentati, la CNIp è l'organo che esprime la volontà dell'Agenzia tramite proprie deliberazioni. La CNIp è composta da quindici consiglieri che rimangono in carica quattro anni e sono designati dalle associazioni e dalle organizzazioni rappresentative del settore ippico di cui alla sezione a) dell'Elenco dei portatori di interessi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 5528 del 27 maggio 2015. I consiglieri non possono essere in nessun modo revocati dalle associazioni che li hanno designati e svolgono le loro funzioni con piena libertà d'espressione e di autonomia nell'interesse generale del comparto ippico. La CNIp si riunisce, in via ordinaria, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio ed entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico. La CNIp si riunisce in via straordinaria quando lo richiedono il presidente o il comitato direttivo o almeno un quarto dei componenti della CNIp stessa, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare. Per l'espletamento dei compiti dei consiglieri è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

3. La CNIp è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che la presiede, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La nomina dei componenti della CNIp deve avvenire entro trenta giorni dalla costituzione dell'Agenzia. I dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico sono individuati come segue: due componenti in rappresentanza degli allevatori del settore del trotto e del galoppo, due componenti in rappresentanza dei proprietari del settore del trotto e del galoppo; due componenti del settore della sella, di cui un allevatore e un rappresentante designato dalla Federazione italiana sport equestri (FISE); due componenti in rappresentanza della categoria professionale degli allenatori del trotto e del galoppo; due componenti in rappresentanza della categoria professionale dei *driver* del trotto e dei fantini del galoppo; un componente in rappresentanza degli ippodromi e delle società di corse e un componente espressione dell'ANCI in rappresentanza degli enti locali proprietari degli impianti ippici. La designazione dei dodici componenti è effettuata dalle singole categorie di appartenenza fra quelle più rappresentative del settore ippico a livello nazionale.

4. La CNIp, entro due mesi dall'insediamento, provvede alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella di cui al presente comma, nonché della commissione

scientifico *antidoping* e benessere animale di cui al comma 5. Il comitato di esperti del trotto (CET) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei *driver* e *gentleman*, nonché dalle società di corse. Il comitato di esperti del galoppo (CEG) è composto da cinque esperti designati dalle categorie degli allevatori, dei proprietari, degli allenatori e dei fantini e dalle società di corse. Il comitato di esperti della sella (CES) è composto da tre esperti designati dalle categorie degli allevatori e dei proprietari e dalla FISE. I comitati di esperti svolgono funzioni propositive e di consulenza per il comitato direttivo su ogni materia e problematica di natura tecnico-sportiva e regolamentare ed esprimono parere vincolante sulle materie dei regolamenti tecnici e sulla programmazione delle attività agonistiche. I comitati di esperti e la commissione scientifica *antidoping* e benessere animale hanno altresì il compito di supportare il comitato direttivo nella redazione del CETIN, affinché le attività agonistiche equestri si svolgano nel pieno rispetto del benessere del cavallo. Alle riunioni dei comitati di esperti partecipa il dirigente responsabile competente per specialità sportiva.

5. La commissione scientifica *antidoping* e benessere animale è composta da cinque esperti: tre esperti nelle materie scientifiche di chimica analitica e laboratorio, di patologia medica e di farmacologia, un medico veterinario designato dalla CNIp, nonché il dirigente responsabile, o suo delegato, del dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell'*antidoping*, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche, di cui all'articolo 5. Ai componenti dei comitati di cui al comma 4 e della commissione di cui al presente comma è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

6. Il presidente dell'Agenzia è nominato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di significativa e comprovata esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di elevati doti manageriali, di indipendenza ed equilibrio rispetto alle componenti del settore ippico nazionale. Il presidente rimane in carica per quattro anni ed è rieleggibile una sola volta.

7. Il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri, dei quali uno designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, uno dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli su indicazione del Ministero dell'economia e delle finanze, uno dalla categoria degli allevatori del trotto, uno dalla categoria degli allevatori del galoppo e della sella, uno designato in rappresentanza della categoria dei proprietari del settore del trotto e del galoppo, uno designato in rappresentanza delle categorie professionali degli allenatori e dei *driver* del trotto, degli allenatori e dei fantini del galoppo, uno del settore degli ippodromi e delle società di corse e uno dell'ANCI. I consiglieri del comitato direttivo dell'Agenzia durano in carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta. Per l'espletamento dell'incarico è riconosciuto esclusivamente il rimborso delle spese documentate.

8. Il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti regolarmente iscritti all'albo dei revisori contabili. Dei cinque revisori effettivi, due sono designati dalla CNIp, uno dalla Corte dei conti, che presiede il collegio, uno dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e uno dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

(Articolazione interna)

1. L'Agenzia nomina un direttore generale e i dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. L'Agenzia è organizzata nei seguenti dipartimenti:

- a) dipartimento nazionale delle corse al trotto;
- b) dipartimento nazionale del galoppo e della sella;
- c) dipartimento nazionale delle società da corsa e dei centri ippici, del *marketing* e della gestione del segnale televisivo;
- d) dipartimento centrale dei servizi veterinari, del benessere animale e dell'*antidoping*, addetti alla disciplina e alla regolarità delle manifestazioni ippiche;

- e) dipartimento centrale dell'amministrazione dell'Agenzia;
- f) dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico- finanziari sulle scommesse;
- g) laboratorio *antidoping* e genetica.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone la designazione del dirigente responsabile del dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo dell'Agenzia. Il direttore generale ha competenze e responsabilità nella gestione tecnico- amministrativa ed economico-finanziaria dell'Agenzia.

Art. 6.

(Status e funzioni)

1. L'Agenzia è un ente pubblico non economico di rilievo nazionale. L'Agenzia svolge le seguenti funzioni: supporto tecnico-amministrativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle razze equine da competizione, ovvero da sella, purosangue inglese e trottatore italiano, nonché delle altre razze di equidi autoctone; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Agenzia svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) provvede a svolgere ogni servizio tecnico e amministrativo funzionale allo svolgimento delle corse e delle manifestazioni ippiche sportive, incluse la raccolta delle scommesse e la gestione del segnale televisivo, esclusi i servizi di competenza degli ippodromi in base a quanto stabilito nelle convenzioni;
- b) gestisce, d'intesa con il Ministero della salute, l'anagrafe degli equidi, la relativa banca dati nazionale (BDN) e i libri genealogici di razza come previsto dal decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52, e provvede all'emissione dei passaporti-libretti segnaletici per l'identificazione dei cavalli sportivi e delle relative operazioni di determinazione del patrimonio genetico eseguite da UNIRELab;
- c) redige i piani pluriennali per il sostegno, lo sviluppo e la promozione dell'allevamento ippico nazionale che devono essere presentati e approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 gennaio di ogni anno;
- d) redige la programmazione annuale del calendario delle corse, delle manifestazioni agonistiche e del conseguente palinsesto televisivo determinandone i relativi diritti di trasmissione, che devono essere presentati e sottoposti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro il 15 dicembre di ogni anno. Tiene i rapporti con gli enti e le organizzazioni paritetiche internazionali del settore ippico sportivo;
- e) provvede alla gestione e al controllo delle banche di dati relative a iscrizioni, prestazioni ed eventuali *penalty* dei cavalli sportivi nelle corse e nelle manifestazioni agonistiche;
- f) provvede all'erogazione dei premi delle corse in misura non inferiore al 60 per cento delle entrate totali agli aventi diritto, nonché alla remunerazione degli ippodromi e delle società di corse secondo quanto pattuito nelle convenzioni pluriennali;
- g) con il proprio dipartimento centrale per la programmazione dei giochi ippici e per la gestione e il monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse, concorre alla gestione e al monitoraggio dei flussi economico-finanziari sulle scommesse e provvede al controllo della raccolta delle scommesse medesime, con l'obiettivo di raggiungere l'autonomia finanziaria dell'ippicoltura nazionale e il conseguimento di elevati *standard* qualitativi per la necessaria salvaguardia e tutela occupazionale dell'intera filiera ippica. Insieme all'Agenzia delle dogane e dei monopoli controlla il corretto operato dei concessionari e il rispetto dei termini previsti dalle clausole di concessione nei

versamenti delle scommesse ippiche, pena la revoca delle concessioni stesse;

- h) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a definire e redigere le convenzioni pluriennali con gli ippodromi, determinando i requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici degli ippodromi e delle società di gestione degli ippodromi. Provvede altresì a gestire l'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari dei cavalli da trotto, galoppo e sella, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, fissando i requisiti di affidabilità economica e di onorabilità soggettiva necessari per l'iscrizione all'Agenzia;
- i) redige, di concerto con le Autorità paritetiche internazionali, i regolamenti tecnici delle corse e delle manifestazioni agonistiche nonché il regolamento per il controllo delle sostanze proibite (*antidoping*) e provvede alla loro corretta applicazione;
- l) provvede al corretto funzionamento e alla vigilanza degli addetti agli organi di controllo *antidoping* e della disciplina e regolarità delle manifestazioni ippiche;
- m) concorre con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla definizione e redazione del CETIN e delle regole per il funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello, prevedendo la clausola compromissoria obbligatoria per i componenti del settore;
- n) provvede a garantire il regolare funzionamento degli organi di giustizia sportiva di primo e secondo livello e alla gestione della relativa banca di dati in materia di infrazioni compiute dagli operatori professionali, ovvero *driver*, fantini e allenatori, e dalle società da corsa, nonché alla revisione, al rilascio e al controllo delle licenze professionali;
- o) provvede a gestire l'albo nazionale dei medici veterinari fiduciari dell'Agenzia, dei componenti delle giurie, ispettori di corsa o di campo e ispettori *antidoping*;
- p) promuove ogni iniziativa, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e in accordo con gli operatori professionali e le organizzazioni sindacali del settore, per il sostegno previdenziale e assistenziale degli operatori del settore;
- q) intrattiene i necessari rapporti con il Ministero della salute, le strutture universitarie di ricerca, le società scientifiche di riferimento ippico e la FNOVI, per l'individuazione, l'aggiornamento e l'applicazione delle norme di sanità animale e dei requisiti di benessere del cavallo e per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *doping*, nel rispetto e per la salvaguardia dei principi di bioetica e di sanità animale. Mantiene altresì rapporti di fattiva partecipazione con gli organismi internazionali relativamente al settore *antidoping* e del benessere del cavallo sportivo;
- r) provvede alla gestione, al controllo e alla vigilanza sull'attività di UNIRELab.

Art. 7.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per il settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'Agenzia dispone inoltre del fondo annuale di dotazione per lo sviluppo e la promozione del settore ippico costituito dalle seguenti risorse:
 - a) le quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, il gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse operati da società di raccolta abilitate anche alle scommesse ippiche;
 - b) i proventi derivanti dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio- video, relativi alle immagini di competizioni ippiche con qualsiasi mezzo tecnologico trasmesse o veicolate e a ogni altro sfruttamento di immagine, disciplinate da apposito regolamento da sottoscrivere da parte degli operatori;
 - c) un contributo, stabilito con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei

monopoli, a valere sulle maggiori entrate maturate annualmente non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico maturato nell'anno precedente, relativamente agli apparecchi e ai congegni da intrattenimento e divertimento;

d) un contributo mensile pari al 65 per cento delle imposte derivanti dalle scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche, versato all'Agenzia entro quarantacinque giorni dalla fine del mese a cui si riferisce. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dispone che le scommesse su eventi virtuali assimilabili a corse ippiche possano essere giocate solo al di fuori dell'orario del palinsesto delle reali corse ippiche effettuate sui campi nazionali;

e) sponsorizzazioni economiche provenienti dal settore pubblico o privato che mettano in risalto l'immagine del settore ippico nazionale;

f) un contributo annuale a quota fissa attribuito al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2189
XVIII Legislatura

Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico

Titolo breve: *Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 191 \(pom.\)](#)

3 agosto 2021

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) (sui lavori della Commissione)

[N. 223 \(ant.\)](#)

5 aprile 2022

9^a Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in sede redigente

[N. 359 \(pom.\)](#)

5 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 363 \(ant.\)](#)

20 aprile 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 367 \(pom.\)](#)

3 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 370 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9[^] Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 191 (pom.) del 03/08/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 3 AGOSTO 2021
191ª Seduta

Presidenza del Presidente
VALLARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Battistoni.

La seduta inizia alle ore 15.

SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

Il presidente **VALLARDI** comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

SINDACATO ISPETTIVO

Interrogazione

Il sottosegretario BATTISTONI risponde all'interrogazione n. 3-02250, presentata dal senatore Bergesio e da altri senatori, evidenziando anzitutto l'attenzione che il Ministero riserva sempre alle associazioni di categoria, validi rappresentanti delle necessità e delle priorità dei relativi settori dell'agroalimentare nazionale oltre che dei consumatori.

Detto questo, rileva che lo scorso 10 giugno l'Amministrazione ha tenuto, in videoconferenza, un incontro tecnico con le istituzioni e le filiere interessate per la presentazione, ai rappresentanti delle organizzazioni dei diversi settori professionali, dello schema del provvedimento ministeriale richiamato dall'interrogante, relativo al registro telematico del carico e scarico di cereali e sfarinati a base di cereali.

Già in quell'occasione è stata data ampia assicurazione a tutti i partecipanti circa la volontà dell'Amministrazione di condividere con la filiera il modello di monitoraggio del settore dei cereali, al fine di renderlo di agevole applicazione e non sovrapponibile ad altri adempimenti obbligatori in essere.

A seguito di tale incontro, a cui hanno preso parte 65 rappresentanti delle Regioni e delle filiere

cerealicole nazionali, sono pervenuti taluni contributi che l'Amministrazione sta ora verificando. L'obiettivo, dunque, è di elaborare una nuova versione del provvedimento da sottoporre ad esame collegiale.

Assicura l'interrogante che, nelle prossime settimane, verrà convocata una nuova riunione per stabilire un sistema di monitoraggio che contemperi la necessità di trasparenza alle esigenze degli interessati ad evitare ulteriori aggravati burocratici.

Il senatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ringrazia il Sottosegretario e si dichiara soddisfatto della risposta fornita. Sottolinea l'importanza di aver già attivato un tavolo tecnico diretto ad agevolare l'applicazione del modello di monitoraggio del settore dei cereali. Ricorda come l'istituzione del registro telematico rischi di configurarsi come un'ulteriore incombenza burocratica posta a carico degli agricoltori ed è pertanto importante che il Ministero sta già operando per andare incontro alle loro esigenze. Conclude auspicando che la nuova versione del provvedimento semplifichi le procedure a vantaggio delle imprese del settore.

Il presidente [VALLARDI](#) dichiara concluso lo svolgimento dell'interrogazione.

IN SEDE REDIGENTE

(728-B) VALLARDI ed altri. - Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda preliminarmente che non sono stati presentati emendamenti sul testo in esame.

Fa quindi presente che, poiché sono pervenuti e sono in distribuzione i prescritti pareri, la Commissione è ora nelle condizioni di procedere alla votazione del provvedimento.

Avverte che, trattandosi di una terza lettura, si procede alla votazione degli articoli del disegno di legge modificati o introdotti dalla Camera.

Previa verifica del numero legale, viene posto in votazione ed approvato all'unanimità l'articolo 1.

In esito a distinte votazioni vengono quindi approvati all'unanimità gli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, e 13.

Si passa alla votazione del mandato al relatore.

Interviene in dichiarazione di voto il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) preannunciando il voto favorevole del proprio Gruppo che, con senso di responsabilità, ritiene prioritario approvare definitivamente il provvedimento. Esprime infatti il rammarico rispetto ad alcune modificazioni introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, di cui francamente comprende con difficoltà le motivazioni. Si riferisce anzitutto alla soppressione, all'articolo 1, comma 1, della lettera *b*), relativa al principio di marginalità della produzione degli alimenti che costituiva un aspetto significativo del testo. Ulteriore modifica non condivisa riguarda le soppressioni dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 4, concernenti il marchio "PPL-piccole produzioni locali", che erano stati inseriti al fine di dedicare una particolare attenzione agli utilizzatori del marchio nei vari territori. Ulteriore perplessità suscita la modifica apportata all'articolo 7 che rispetto al testo particolarmente articolato licenziato dal Senato è stato approvato dalla Camera in una formulazione assai più generica e stringata. Ritiene in

conclusione che tali modifiche costituiscano un passo indietro rispetto ad un testo che diversamente sarebbe stato di grandissima rilevanza per il mondo agricolo. Ribadisce comunque il proprio voto favorevole nel presupposto che sia comunque preferibile poter disporre di uno strumento, seppure imperfetto, da mettere a disposizione dei territori.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come il testo vada a rappresentare una sperimentazione importante per le imprese del settore. Comprende il rammarico espresso dal senatore La Pietra rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, ricordando come il testo approvato dal Senato era stato pensato per delle produzioni ristrette, di carattere marginale, per le quali tuttavia venivano previste ampie deroghe rispetto alla normativa ordinaria; nel testo approvato dalla Camera è stata invece effettuata un'operazione di semplificazione eliminando una serie di eccezioni che erano state inizialmente previste. Ritiene in conclusione che sia importante approvare senza ulteriori modifiche questo testo ed auspica che possa diventare un ulteriore strumento a disposizione del mondo agricolo per la valorizzazione dei prodotti del territorio.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo, sottolineando come le piccole produzioni locali sono ormai una realtà che necessita di essere normata con uno specifico strumento quale quello che viene oggi approvato dalla Commissione. Auspica in conclusione che possa concludersi rapidamente l'intero *iter* del provvedimento con l'emanazione dei diversi decreti attuativi.

Il senatore [BERGESIO](#) (L-SP-PSd'Az) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo ricordando che con il disegno di legge in esame si è voluto estendere su tutto il territorio nazionale un'esperienza quale quella delle piccole produzioni locali che di fatto è già operativa in alcune regioni come il Piemonte e il Veneto. Ritiene che il disegno di legge sia uno strumento importante per la valorizzazione delle tipicità dei territori, per la tutela dei prodotti e per la salvaguardia della biodiversità dell'agricoltura nazionale. Concorda che le modifiche apportate al provvedimento ne hanno reso meno efficace la portata ma sottolinea tuttavia l'importanza di prevederne una rapida applicazione in modo tale da fornire agli agricoltori un nuovo strumento a tutela delle proprie produzioni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sugli articoli del disegno di legge n. 728-B, come approvati dalla Commissione, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati, autorizzandolo a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Il presidente [VALLARDI](#) rileva che la Commissione si è espressa all'unanimità.

[\(855\) TURCO ed altri. - Disposizioni in materia di enfiteusi e livello](#)
(Discussione e rinvio)

La relatrice [BITI](#) (PD) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca disposizioni in materia di enfiteusi e livello.

Ricorda che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su un fondo di proprietà altrui, generalmente agricolo, secondo il quale il titolare (enfiteuta) ha la facoltà di godimento pieno sul fondo stesso, ma per contro deve migliorare il fondo stesso e pagare inoltre al proprietario (concedente) un canone annuo.

Quanto al livello, si tratta di un contratto agrario per il quale terreni agricoli, boschi e pascoli venivano concessi in godimento per un certo periodo di tempo a determinate condizioni. Il livellario è

colui al quale spetta il godimento del bene.

L'affrancazione è invece l'acquisto della proprietà da parte dell'enfiteuta mediante il pagamento di una somma.

Secondo quanto si legge nella relazione illustrativa, attualmente "l'affrancazione, quale diritto potestativo rimesso in capo all'enfiteuta o livellario, il più delle volte risulta di difficile esercizio sia in ordine alla quantificazione del capitale di affranco sia per la difficoltà di provare la titolarità dei diritti attraverso il susseguirsi dei titoli di trasferimento." Da qui la necessità di un intervento legislativo che realizzi "un effettivo bilanciamento degli interessi in gioco attraverso la semplificazione del procedimento di affrancazione".

Il disegno di legge in esame, composto da un unico articolo, prevede pertanto al comma 1 che l'enfiteuta o il livellario possono esercitare il diritto potestativo di affrancazione con atto unilaterale soggetto a trascrizione, da notificare al concedente, decorsi venti anni senza alcuna richiesta ed effettuazione di pagamento dei canoni e senza che sia intervenuta la ricognizione ai sensi dell'articolo 969 del codice civile.

In caso di affrancazione, si stabilisce che al concedente spetta il credito per il pagamento della somma dovuta per l'affrancazione, da richiedere entro un anno dalla notifica (comma 4); si prevede altresì che il credito per il capitale di affrancazione ha privilegio speciale sull'immobile (comma 5).

Il comma 2 disciplina l'ipotesi di irreperibilità del concedente, prevedendo in tal caso che la notifica venga effettuata per pubblici proclami ai sensi dell'articolo 150, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile.

Ai sensi del comma 3 il diritto potestativo di affrancazione può essere esercitato anche mediante l'atto con cui l'enfiteuta o il livellario dispongono, a qualunque titolo, del diritto di proprietà o altro diritto reale sul fondo e sulle sue accessioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2189) LA PIETRA e DE CARLO. - Istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale e disposizioni per la riforma del settore ippico
(Discussione e rinvio)

Il relatore [ZULIANI](#) (L-SP-PSd'Az) riferisce alla Commissione sul testo in esame, assegnato in sede redigente, che reca l'istituzione dell'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale.

Come si legge nella relazione illustrativa, il comparto ippico manifesterebbe l'esigenza di disporre di una propria autonomia gestionale, tecnica ed economica, al fine di amministrare e promuovere adeguatamente la cultura del cavallo: a tal fine si propone pertanto l'istituzione di una Agenzia autonoma a ciò specificamente dedicata.

Il disegno di legge, composto da sette articoli, all'articolo 1 istituisce appunto l'Agenzia autonoma per la promozione, lo sviluppo e la tutela dell'ippica nazionale (brevemente denominata AgenIppica), a cui sono iscritti gli allevatori e i proprietari di cavalli da trotto, da galoppo e da sella, l'ANCI (in quanto rappresentante degli enti locali proprietari degli impianti ippici), le società di gestione degli ippodromi nonché le diverse figure professionali (allenatori, *driver* e fantini dei settori del trotto, del galoppo e della sella).

L'articolo 2, al comma 1, rimanda ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, per la definizione dello statuto dell'Agenzia e per l'assegnazione alla stessa delle risorse già destinate in favore del comparto ippico all'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE), all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) e al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF). Ulteriori risorse provengono dalla raccolta progressiva delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi e scommesse nonché dalla cessione dei

diritti televisivi degli eventi ippici. Si prevede altresì che l'Agenzia possa accettare sponsorizzazioni economiche e di immagine, attraverso il trasferimento della titolarità del segnale televisivo per la trasmissione delle corse.

Al comma 2, sempre con decreto interministeriale, si prevede il riordino della disciplina delle scommesse ippiche al fine di garantire l'autonomia finanziaria e gestionale dell'Agenzia.

L'articolo 3 attribuisce al MIPAAF, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), la vigilanza e il controllo sull'attività dell'Agenzia. Al MIPAAF sono altresì attribuiti una serie di compiti e funzioni, tra cui la costituzione dell'albo nazionale degli allevatori e dei proprietari di cavalli, delle figure professionali degli allenatori e dei *driver* e fantini, nonché delle società di gestione degli ippodromi, l'approvazione dei piani pluriennali per il sostegno dell'allevamento ippico nazionale e della programmazione annuale delle corse e delle manifestazioni agonistiche nazionali, nonché la definizione della convenzione con gli ippodromi e con le società di gestione degli ippodromi.

L'articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'Agenzia, che ha sede a Roma, è dotata di ampia autonomia ed è sottoposta come detto alla vigilanza e al controllo del MIPAAF. Quanto agli organi, l'Agenzia si articola nella consulta nazionale dell'ippica (CNIp), nel comitato direttivo, nel presidente e nel collegio sindacale.

In particolare la CNIp è l'organo dell'Agenzia che - tramite proprie deliberazioni - definisce gli indirizzi programmatici e gli obiettivi della selezione zootecnica equina, delle prestazioni e dei risultati agonistici dei cavalli sportivi, promuove l'intero comparto produttivo e di intrattenimento e monitora la raccolta delle scommesse. La CNIp, i cui quindici consiglieri rimangono in carica quattro anni, è composta dal presidente dell'Agenzia, da un rappresentante del MIPAAF (che la presiede), da un rappresentante del MEF e da dodici rappresentanti delle categorie del settore ippico. La CNIp provvede altresì alla costituzione dei comitati di esperti per le discipline del trotto, del galoppo e della sella, nonché della commissione scientifica *antidoping* e benessere animale.

Quanto ai rimanenti organi: il presidente è nominato dal MIPAAF su designazione della CNIp ed è scelto tra persone dotate di esperienza nel settore dell'ippicoltura, nonché di spiccate doti manageriali; il comitato direttivo, nominato dalla CNIp, è composto dal presidente dell'Agenzia, che lo presiede, e da otto consiglieri; il collegio sindacale è composto da cinque membri effettivi e da due supplenti.

L'articolo 5 disciplina l'articolazione interna dell'Agenzia, organizzata in sei dipartimenti ed un laboratorio *antidoping* e genetica, prevedendo la nomina di un direttore generale e di dirigenti responsabili di specifiche aree tecnico-amministrative. In particolare il direttore generale dell'Agenzia è nominato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del presidente del comitato direttivo.

Alle funzioni dell'Agenzia - definita ente pubblico non economico di rilievo nazionale - è dedicato l'articolo 6. Tali funzioni sono così articolate: supporto tecnico-amministrativo al MIPAAF per le strategie di sostegno allo sviluppo agrizootecnico e al miglioramento qualitativo e quantitativo delle diverse razze equine; promozione del prodotto ippico; programmazione delle attività agonistiche e delle manifestazioni sportive; gestione autonoma nella raccolta delle scommesse e pianificazione dei giochi ippici. Per il raggiungimento di tali obiettivi la norma individua quindi nel dettaglio i molteplici compiti spettanti all'Agenzia.

L'articolo 7 disciplina infine la copertura finanziaria del provvedimento, ai cui oneri si provvede mediante le risorse già destinate all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) soppressa ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012. La norma prevede altresì che l'Agenzia disponga di un fondo annuale di dotazione costituito, tra l'altro, da quote di raccolta progressive delle scommesse ippiche, dal gettito della quota del 4 per cento derivante da altri giochi, dalla concessione di diritti televisivi, *internet*, *mobile*, audio-video, relativi alle immagini di competizioni ippiche, nonché da altri contributi e sponsorizzazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(2009) Deputato LIUNI ed altri. - Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione

delle attività del settore florovivaistico, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) informa che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 1.100, 5.0.100, 9.100 e 11.100 (pubblicati in allegato al resoconto).

Fa altresì presente che per procedere alla votazione degli emendamenti, la Commissione dovrà comunque acquisire preventivamente i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive, che dovranno pronunciarsi su tutte le proposte emendative.

Stante l'assenza dei prescritti pareri, d'accordo con il relatore [LA PIETRA](#) (Fdl), il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di rinviare alla ripresa dei lavori la fase di illustrazione e discussione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(1583) Rosa Silvana ABATE ed altri. - Disposizioni in materia di trasparenza delle pratiche commerciali della filiera agrumicola e di elaborazione dei costi medi di produzione dei prodotti ortofrutticoli

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) comunica di aver designato quale nuova relatrice la senatrice Leone.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(878) Deputati GALLINELLA ed altri. - Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 20 luglio.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che si è già svolta la fase di illustrazione e discussione degli ordini del giorno e degli emendamenti.

Fa tuttavia presente che, prima di procedere alla loro votazione, la Commissione dovrà acquisire i prescritti pareri da parte delle Commissioni consultive e che questi sono pervenuti solo in parte.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,40.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. [2009](#)

Art. 1

1.100

Il Relatore

All'articolo 1 dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

6. E' istituita la professione di "Fiorista professionista" attraverso l'inserimento nelle Scuole di Agraria della materia "Arte Floreale" e successivamente, acquisita la maturità scolastica, prevedendo un apprendistato triennale come stagista presso un fiorista autorizzato. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministero dell'Istruzione prevede con apposito provvedimento l'istituzione di quanto previsto al precedente periodo.

Art. 5

5.0.100

Il Relatore

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 5-bis

(Riconversione strutture produttive ed efficientamento energetico)

1. Al fine di contrastare il degrado ambientale e paesaggistico derivante dal progressivo deterioramento strutturale del patrimonio serricolo nazionale e favorire la riconversione delle strutture per il loro efficiente reimpiego, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico e il Ministro della transizione ecologica, con proprio decreto, predispose un Piano Nazionale per la riconversione di tali strutture in siti agroenergetici.

2. Il decreto di cui al comma precedente determina le modalità più idonee al perseguimento delle seguenti finalità:

a) rinnovare strutturalmente gli impianti serricoli ai fini dell'adeguamento alle nuove metodologie di produzione, quali agricoltura integrata e coltivazione fuori suolo, nonché all'aggiornamento per le più recenti norme in materia di sicurezza;

b) indirizzare gli investimenti verso apprestamenti protetti progettati per la loro sostenibilità ambientale ed efficienza agronomica;

c) favorire l'uso di energie rinnovabili per la gestione colturale e climatica, incoraggiando gli investimenti dedicati alla riduzione dell'impatto che le attività agricole hanno sull'ambiente;

d) favorire il passaggio da strutture di consumo a strutture di produzione e di condivisione dell'energia, ovvero rendere le serre produttrici di energia necessaria al loro funzionamento;

e) incrementare la resilienza delle strutture ai mutamenti climatici;

f) favorire il recupero delle acque piovane dai tetti delle serre;

g) favorire investimenti nel comparto del fotovoltaico semitrasparente sui tetti delle serre a duplice utilizzo sia energetico che agricolo dedicato a nuove installazioni e rinnovo e manutenzione straordinaria installazioni esistenti;

h) incentivare lo sviluppo della geotermia a bassa entalpia;

i) favorire la diffusione di impianti di riscaldamento e raffrescamento, compreso il teleriscaldamento da trasformazione di biomasse e centrali a biogas;

l) incentivare la rottamazione delle serre e strutture con caratteristiche di vetustà e inefficienza energetica, anche attraverso contributi per la demolizione delle strutture, bonifica dei terreni sottostanti e rinaturalizzazione e per il rinnovamento delle strutture con finalità produttive, prevedendo l'elaborazione di un piano almeno quinquennale di gestione e coltivazione;

m) favorire la manutenzione straordinaria delle serre con introduzione di reti e protezioni antigrandine e miglioramento delle caratteristiche strutturali con finalità di miglioramento delle

performance di resilienza nei confronti dei mutamenti climatici;

n) incentivare la rottamazione delle coperture delle serre, il rinnovamento delle coperture in vetro ed eventuale sostituzione con impianti fotovoltaici semitrasparenti, ovvero coperture in grado di incrementare la coibentazione degli ambienti di coltivazione quali riduzione ponti termici, impiego teli e strutture termicamente isolanti;

o) favorire il rinnovamento delle coperture plastiche con film innovativi fotoselettivi e di lunga durata, dotati di caratteristiche di efficienza termica o dotati di specifiche capacità di trattamento e modifica della luce in entrata, ai fini della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture;

p) favorire il rinnovamento degli impianti di controllo ambientale, quali impianti di raffrescamento, riscaldamento, luce, con impiego di sistemi interattivi con l'operatore e interagenti con gli impianti di controllo;

q) incentivare il rinnovamento degli impianti di coltivazione, introducendo in ambiente protetto anche ricorrendo all'uso di energia rinnovabile, sistemi di coltivazione fuori suolo;

r) favorire l'introduzione di sistemi di raccolta dell'acqua piovana e gli investimenti in sistemi e impianti di raccolta e riutilizzo delle acque meteoriche, quali invasi di raccolta superficiali o sotto-superficiali per una ottimale integrazione delle riserve idriche del suolo.

4. Il medesimo decreto di cui al comma 1 identifica le forme e modalità di raccordo delle finalità di cui al presente articolo con gli obiettivi previsti per il comparto agricolo dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, anche mediante il ricorso agli strumenti finanziari per l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonché ai contratti di filiera come strumento di programmazione complementare.

Art. 9

9.100

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro» e, ovunque ricorrano, le parole «anni 2021, 2022, 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024».

Art. 11

11.100

Il Relatore

Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

- a) sostituire le parole «1 milione di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro»;
- b) sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «2021» con le seguenti: «2022»;
- c) sostituire le parole «2020-2022» con le seguenti: «2022-2024».

1.3.2.1.2. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 223 (ant.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 5 APRILE 2022

223ª Seduta

Presidenza del Presidente

[VALLARDI](#)

La seduta inizia alle ore 16.

AFFARI ASSEGNATI

Problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti ([n. 886](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) presenta ed illustra una nuova proposta di risoluzione (pubblicata in allegato), già condivisa in via informale con gli altri membri della Commissione.

Il presidente [VALLARDI](#) sottolinea come il testo presentato dovrebbe già tener conto delle osservazioni trasmesse al relatore dai commissari.

Interviene in discussione generale il senatore [LA PIETRA](#) (*FdI*) chiedendo se sia possibile inserire nella risoluzione un passaggio relativo alla necessità di limitare la perdita di acqua potabile lungo la rete idrica per usi domestici.

Il relatore [BERGESIO](#) (*L-SP-PSd'Az*) fa presente che nella proposta presentata già si prevede un impegno da parte del Governo a destinare risorse per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti anche per quanto riguarda le reti domestiche. Ricorda inoltre che l'uso dell'acqua a fini idropotabili risulta in ogni caso prioritario nell'ambito della gestione delle risorse idriche.

Il presidente [VALLARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ritiene che il passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico sia arrivato in un momento poco propizio per il mondo agricolo, già sottoposto a gravi tensioni per la scarsità di risorse idriche da usare in agricoltura. Precisa comunque che la proposta della Commissione non intende evitare l'applicazione della nuova disciplina bensì propone

una deroga temporalmente limitata, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi più agevolmente alla nuova disciplina.

Il senatore [TARICCO](#) (PD) ritiene che il passaggio dal concetto di deflusso minimo vitale a quello di deflusso ecologico sia in linea di principio condivisibile, in quanto si basa non soltanto sulla portata minima dei corsi d'acqua ma tiene conto più in generale di tutta la complessità ecologica dei territori coinvolti. Ciò premesso, va tuttavia considerato che il passaggio al deflusso ecologico in molte parti del territorio nazionale crea un irrigidimento della quantità di acqua prelevabile per usi agricoli; tale fatto si verifica peraltro in un periodo in cui, per un complesso di motivi, in molte parti del Paese vi è una eccezionale carenza di acqua ed è per questo che la transizione al nuovo sistema sta creando grosse preoccupazioni nel mondo agricolo. È importante pertanto l'operazione che viene portata avanti con la proposta di risoluzione, laddove si chiede di disporre di maggior tempo per poter valutare tutte le implicazioni sottostanti al passaggio dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico, prevedendo l'effettuazione di una serie di analisi e di approfondimenti diretti a valutare l'impatto del nuovo sistema.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la fase di discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2564\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
(Parere alle Commissioni 6a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 30 marzo.

Il presidente [VALLARDI](#) ricorda che nella precedente seduta si è proceduto ad incardinare il decreto-legge in esame. Fa quindi presente che le Commissioni 6a e 10a, che esaminano il testo in sede referente, hanno fissato il termine per la presentazione degli emendamenti al 14 aprile prossimo.

La relatrice [CALIGIURI](#) (FIBP-UDC) rimanda alla prossima settimana la presentazione di una proposta di parere da sottoporre all'esame della Commissione. Invita intanto i colleghi a trasmetterle eventuali proposte ed osservazioni utili per la predisposizione del suddetto parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

Il presidente [VALLARDI](#) avverte che, nel corso dell'audizione in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in relazione al disegno di legge n. 2189 (Istituzione dell'Agenzia autonoma per l'ippica e disposizioni per la riforma del settore), di rappresentanti dell'Associazione Coordinamento Ippodromi, di Federippodromi e dell'Unione Nazionale Ippodromi (UNI), svoltasi in data odierna, è stata consegnata della documentazione che sarà disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale provvedimento.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,25.

NUOVO SCHEMA DI RISOLUZIONE PRESENTATO DAL RELATORE SULL'AFFARE ASSEGNATO N. 886

La Commissione,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, dell'affare sulle problematiche relative al deflusso minimo vitale dei fiumi e dei torrenti;

richiamato l'ampio ciclo di audizioni svolto con i soggetti istituzionali competenti e gli esperti nonché il materiale acquisito,

premessi che:

la definizione di "deflusso minimo vitale (DMV)" dei corsi d'acqua è stata introdotta nella legislazione italiana con la legge n. 183 del 1989. In particolare, l'articolo 3 comma 1, lettera *i*), individua, tra gli obiettivi dell'attività di programmazione, pianificazione ed attuazione, anche la "razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde (...) garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso costante vitale negli alvei sottesi";

con la direttiva 2000/60/ CE, Direttiva Quadro Acque, viene istituito il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e di risorse idriche, incentrato sugli obiettivi quali e quantitativi delle risorse idriche dell'Unione europea;

la Direttiva Quadro Acque è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006 e successive modificazioni, il Testo Unico Ambientale (TUA), che specificatamente alla Parte terza, Titolo III, CAPO II, "Tutela quantitativa della risorsa e risparmio idrico", disciplina all'articolo 95 la pianificazione del bilancio idrico. Il comma 4 dell'articolo 95 del TUA prevede la definizione, con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri volti a garantire il minimo deflusso vitale nei corpi idrici e dispone che "tutte le derivazioni di acqua comunque in atto (...) sono regolate dall'autorità concedente mediante la previsione di rilasci volti a garantire il minimo deflusso vitale dei corpi idrici (...)";

nel corso dell'evoluzione del quadro normativo sono stati compiuti interventi di adeguamento gestionale ed infrastrutturale per garantire l'osservanza alla legge n. 183 del 1989 e successivamente all'articolo 3, comma 3, della legge 5 gennaio 1934, n.36 che delega alle Autorità di bacino e alle Regioni il compito di definire e aggiornare i bilanci idrici, adottando le opportune misure di pianificazione dell'economia idrica, e al decreto legislativo n. 152 del 1999, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n.152 del 2006;

con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del luglio 2004 sono state dettate le linee guida per la definizione del minimo deflusso vitale, precisando che il DMV rappresenta "la portata istantanea da determinare in ogni tratto omogeneo del corso d'acqua, che deve garantire la

salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corpo idrico, chimico-fisico delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali";

il Piano di azione per la salvaguardia delle risorse idriche europee della Commissione europea (*Blueprint*), per migliorare la gestione quantitativa e qualitativa delle acque ha successivamente rivisto il quadro normativo comunitario, affiancando al concetto di deflusso minimo vitale quello di deflusso ecologico (DE) come "il volume di acqua necessario affinché l'ecosistema acquatico continui a prosperare e a fornire i servizi necessari". Il *Blueprint* ha evidenziato, inoltre, la necessità di stabilire un approccio comune e condiviso a livello europeo al deflusso ecologico inteso a tenere in debita considerazione la tutela dell'ambiente e degli equilibri naturali e, a tal fine, la Commissione europea ha sviluppato e pubblicato nel 2015 le linee guida "*CIS guidance document n°31 - Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive*";

con il decreto della Direttore generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 febbraio 2017, n. 30/STA/2017 si è dato seguito all'"Approvazione delle Linee Guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d'acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE". In particolare l'articolo 2 specifica che le Autorità distrettuali di bacino, in quanto responsabili della funzione di coordinamento delle attività regionali finalizzate all'attuazione della Direttiva in parola, devono individuare degli approcci metodologici per la determinazione del deflusso minimo vitale;

con il decreto direttoriale vengono forniti alle Autorità di bacino distrettuali nuovi criteri per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua nell'ottica di superare alcuni potenziali limiti delle metodologie di calcolo oggi applicate per il DMV;

il decreto n. 30/STA/2017, infatti, insieme al decreto direttoriale n. 29/STA/2017 sulle "Linee guida per le valutazioni ambientali *ex ante* delle derivazioni idriche", emanati dall'allora Ministero dell'ambiente, in accordo con la Commissione europea, rappresentano uno strumento tecnico per determinare il deflusso ecologico da mantenere sui corsi d'acqua, superando alcuni limiti delle metodologie di calcolo per il deflusso minimo vitale che non consideravano adeguatamente alcuni aspetti, tra cui la dipendenza del DMV dal regime idrologico naturale e dalla dinamica morfologica del corso d'acqua, la necessità di evidenziare le correlazioni tra i valori del DMV e lo stato dei corpi idrici, nonché l'opportunità di ridurre l'eterogeneità delle formule di calcolo, che rischia di comportare valori territoriali di DMV sensibilmente disomogenei anche all'interno di uno stesso distretto idrografico,

considerato che

alla luce delle emergenze ambientali dell'ultimo ventennio, dovute ampiamente agli effetti dei cambiamenti climatici in atto, da cui deriva il *trend* in aumento della temperatura terrestre, il verificarsi di sempre più frequenti eventi meteorologici estremi e poco prevedibili da cui derivano prolungati periodi di siccità alternati a intense precipitazioni, spesso con effetti devastanti per i territori, si mette in evidenza l'urgenza di riesaminare e adattare gli strumenti attuativi finora vigenti per garantire la gestione integrata quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse idriche;

la drammatica situazione di siccità che dall'autunno scorso ha colpito i più importanti bacini idrologici del Paese, aggravata in alcune aree dalla scarsità idrica del 2021, si somma alla preoccupante assenza di riserve idriche di rilievo nei bacini lacustri, di accumulo ed idroelettrici. Le previsioni a medio/lungo termine dell'ECMWF (*European Center Medium-range Weather Forecast*), supportato dal programma Copernicus dell'ESA, indicano una primavera ed una estate 2022 con una probabilità elevata di

anomalia negativa di precipitazioni (circa meno 15 per cento nella media). Dal quadro meteorologico non pare probabile si possa sperare in un ristoro delle risorse idriche, così come non si può sperare in un ripristino dei livelli lacustri ad opera dello scioglimento nivale, visto lo scarso manto nevoso misurato ad oggi;

la deliberazione CIP n. 4 del 14 dicembre 2017 (Direttiva deflussi ecologici), adottata dall'Autorità di bacino dell'Appennino centrale in attuazione del decreto direttoriale n. 30/STA/2017, riconosce i casi di particolare necessità che possono determinare o rischiare di determinare gravi carenze di approvvigionamento irriguo, essendo già state poste in atto tutte le possibili strategie di risparmio idrico, contenimento delle perdite ed eliminazione degli sprechi, e riconosce per tali situazioni la necessità di richiedere o prevedere discipline o deroghe da parte delle Regioni, all'interno dei propri strumenti di pianificazione e negli atti in materia di tutela delle acque di loro competenza. Diversamente dalle deroghe temporanee al deflusso ecologico, i casi particolari rappresentano la possibilità di individuare modalità differenti per la definizione e la gestione del DE, nelle situazioni dove si ritenga necessaria la salvaguardia continuativa nel tempo di usi particolari/prioritari, indipendentemente dal livello di disponibilità e severità idrica in atto e dalle esigenze ambientali presenti;

il passaggio verso la nuova metodologia di calcolo comporterà un rilevante impatto sulle derivazioni che, al di là dell'andamento climatico, potranno subire delle rilevanti restrizioni tali da comportare un possibile mancato soddisfacimento dei fabbisogni irrigui dell'intero territorio, con inevitabili ricadute anche sul comparto industriale e dell'artigianato;

occorre dunque procedere ad un attento monitoraggio e ad un'attività di raccolta dati, ritenendo inoltre utile, in un quadro di bassa prevedibilità e in continua evoluzione, continuare con le sperimentazioni, per consentire di ottimizzare la gestione rispetto a necessità ambientali/esigenze d'uso/opportunità fruttive/valenze locali del territorio, investendo per il miglioramento della gestione di tutti gli utilizzi (agricoltura, idropotabile, idroelettrico, produzione beni e servizi, etc.) e l'innovazione tecnologica, nonché la migliore integrazione delle necessità di protezione ambientale, di garanzia della tutela integrata quali-quantitativa dei corpi idrici e di razionale e sostenibile utilizzo delle risorse idriche soprattutto per il comparto agricolo;

la Commissione europea sta lavorando ad un pacchetto di misure straordinarie per affrontare l'incessante aumento dei prezzi dell'energia e delle materie prime, il quale dovrebbe comportare l'impiego della riserva di crisi della PAC per una somma di circa 500 milioni, di cui 50 milioni circa saranno destinati all'agricoltura italiana. Le misure consentiranno all'Italia di aumentare rapidamente la produzione nazionale di mais e grano, facendo recuperare alla coltivazione circa 1 milione di ettari, per effetto della deroga all'obbligo di mettere una parte dei terreni a riposo. Lo sforzo di compensare il costo dell'energia, a fronte di un aumento delle superfici coltivate, potrebbe perdere di efficacia in conseguenza della riduzione delle quote di energia rinnovabile prodotte. In particolare, l'idroelettrico ha già sofferto di un minore produzione del 51 per cento rispetto al febbraio 2021 a causa della siccità. Condizioni di scarsità idrica, dove si applichi un deflusso ecologico non correttamente definito, possono facilmente replicare le condizioni di siccità naturale;

in conseguenza del complesso quadro descritto nelle premesse, pur nella consapevolezza dell'importanza di tutelare gli equilibri naturali e di garantire i servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale sano e resiliente, fondamentale per i territori e le produzioni agroalimentari italiane,

impegna il Governo:

ad avviare le procedure necessarie per consentire una deroga dell'applicazione del deflusso ecologico

per un periodo di almeno tre anni, e a garantire nel medesimo arco temporale la realizzazione di attività di analisi e di studi socioeconomici per l'individuazione di interventi, anche strutturali, volti a preservare la sicurezza alimentare della popolazione e la tenuta del sistema economico del Paese, fermo restando il rispetto della precedente disciplina in materia di deflusso minimo vitale, in vigore fino allo scorso anno;

a sostenere ed intensificare, anche attraverso la previsione di adeguate risorse finanziarie, la sperimentazione del nuovo regime di gestione della risorsa idrica, la quale, in atto da alcuni anni in diversi bacini idrologici italiani, ha fornito risultati incoraggianti se pur parziali, al fine di evitare l'applicazione prematura di uno schema di deflusso ecologico definito sulla base di una metodologia non ancora completamente condivisa e verificata;

a concedere su scala nazionale un congruo periodo di tempo per lo svolgimento in parallelo dei necessari studi socioeconomici, supportati da adeguate risorse, per dare seguito all'applicazione del DE come componente del piano di bacino, per via delle forti interconnessioni con la quasi totalità delle attività socioeconomiche che insistono sui territori interessati, le quali generano inevitabilmente un numero molto elevato di possibili impatti negativi e disequilibri che necessitano di un compromesso tra le parti sociali difficili da valutare nel breve periodo;

ad assicurare che la transizione dal DMV al DE sia accompagnata da una valutazione esatta delle portate in alveo e una analisi di dettaglio ed a scala di sottobacino degli impatti sugli ecosistemi che si intendono proteggere o restaurare, dell'effettiva probabilità di successo agendo solo sulle portate considerandole il fattore pressorio determinante e non prendendo in carico le modificazioni del sistema acqua/atmosfera e del bioma ad esso connesso, della possibilità di operare una gestione dinamica del DE in alveo utilizzando infrastrutture e sistemi di *governance* che operino una riduzione del disturbo antropico ed un aumento della resilienza dell'ecosistema fluviale;

a reperire le opportune risorse finanziarie a supporto dell'attività di studio e di analisi necessaria al compimento della transizione dal deflusso minimo vitale al deflusso ecologico;

ad adottare una strategia per una regolamentazione dei consumi idrici che miri:

- nell'immediato alla realizzazione di opere di captazione per la riduzione dei prelievi in falda, all'aumento del rilascio idrico degli invasi dei bacini idrici, valutando anche di intervenire sugli usi domestici attraverso interventi volti al risparmio idrico e conseguentemente anche energetico;
- nel medio e lungo periodo all'adozione di sistemi compensativi di implemento dei consumi tali da consentire la realizzazione di micro-oasi per la sopravvivenza delle specie acquatiche durante le crisi idriche ed alla destinazione di idonee risorse finanziarie per la realizzazione di nuovi e più efficienti acquedotti con lettura automatica dei consumi, l'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici e la realizzazione di nuovi.

1.3.2.1.3. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 359 (pom.) del 05/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 359
MARTEDÌ 5 APRILE 2022

Presidenza del Presidente
[VALLARDI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE COORDINAMENTO
IPPODROMI, DI FEDERIPPODROMI E DELL'UNIONE NAZIONALE IPPODROMI (UNI),
INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189
(ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA
DEL SETTORE)*

1.3.2.1.4. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 363 (ant.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 363
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022

Presidenza della Vice Presidente
[BITI](#)

Orario: dalle ore 11 alle ore 12

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI DEL CAVALLO TROTTATORE (ANACT), DELL'ASSOCIAZIONE IPPICA NUOVA, DEL COMITATO IPPICO GUIDATORI ALLENATORI (CIGA), DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE AMATORI TROTTO (FEDERNAT), DELL'ORGANISMO IPPICO ITALIANO, DEL SINDACATO ITALIANO ALLENATORI GUIDATORI (SIAG), DEL SINDACATO NAZIONALE ALLEVATORI PROPRIETARI TROTTO (SNAPT) E DELL'UNIONE PROPRIETARI TROTTO (UPT), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)

1.3.2.1.5. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 367 (pom.) del 03/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 367
MARTEDÌ 3 MAGGIO 2022

Presidenza della Vice Presidente
[CALIGIURI](#)

Orario: dalle ore 16,05 alle ore 17

AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GALOPPO (ANG), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLENATORI GALOPPO (ANAG), DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI CAVALLI PUROSANGUE (ANAC), DELL'UNIONE PROPRIETARI GALOPPO (UPG) E DELL'UNIONE ITALIANA FANTINI (UIF), INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, IN RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)

1.3.2.1.6. 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 370 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 370
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022

Presidenza della Vice Presidente
[CALIGIURI](#)

Orario: dalle ore 10,15 alle ore 10,50

*AUDIZIONE INFORMALE DI RAPPRESENTANTI DELLA CASSA NAZIONALE ASSISTENZA
PREVIDENZA ALLENATORI GUIDATORI TROTTO ALLENATORI FANTINI GALOPPOIN
RELAZIONE AL DISEGNO DI LEGGE N. 2189 (ISTITUZIONE DELL'AGENZIA AUTONOMA PER
L'IPPICA E DISPOSIZIONI PER LA RIFORMA DEL SETTORE)*

